



COMUNE DI PULSANO
Provincia di Taranto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 25 DEL 06/04/2021

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ANNO 2021

L'anno duemilaventuno addì sei del mese di Aprile alle ore 16:40, dietro regolare avviso di convocazione, notificato ai consiglieri in carica del Comune, pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso nei termini di legge, si è riunito in videoconferenza utilizzando la piattaforma Cisco Webex con le modalità consentite dall'art. 73 del D.L. 18/2020, in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, il Consiglio Comunale sotto la Presidenza di VETRANO PIETRO e con l'assistenza del Segretario Generale AVV. TANIA GIOVANE.

A seguito di appello nominale, effettuato all'inizio della seduta, sono risultati presenti n° 14 consiglieri comunali ed assenti n° 3, in conseguenza il Presidente dichiara aperta la seduta.

Alla trattazione del presente argomento risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LUPOLI FRANCESCO	SI	TOMAI GIOVANNA	SI
D'ALFONSO ALESSANDRA	SI	GUZZONE CATALDO ETTORE	SI
LATERZA LUIGI	SI	SPINELLI MARIA	SI
MANDORINO MARIKA	SI	ANNESE SERGIO	SI
MARRA FRANCESCO	SI	DI LENA ANGELO	SI
MENZA FABRIZIO	SI	LIPPOLIS ANTONELLA	SI
VETRANO PIETRO	SI	D'AMATO EMILIANO	SI
BASTA ANTONIO	SI	ATTROTTO PAOLA	SI
TAGLIENTE ROSA	SI		

Presenti n° 17 Assenti n° 0

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1, comma 3, del Decreto Legislativo n. 360/1998, come sostituito dall'art. 1, comma 142, lett. a), della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) recita: *"I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2"*.
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 maggio 2002 sono state individuate le procedure per la pubblicazione sul sito informatico di cui al punto precedente;
- con l'articolo 1 comma 7 del D.L. 93/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, si prevedeva che dalla entrata in vigore del decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, veniva sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato;
- detta disposizione veniva confermata fino all'approvazione del federalismo fiscale anche dall'articolo 1 comma 123 della legge 220/2010;
- l'articolo 5 del D.Lgs. 23/2011 aveva definito le modalità per la graduale cessazione della sospensione del potere dei comuni di istituire l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, ovvero di aumentare la stessa, demandando detta operazione ad un regolamento attuativo da emanarsi entro il 6 giugno 2011 e prevedendo, altresì, in assenza dell'emanazione del suddetto regolamento, la possibilità dei comuni di istituire l'addizionale previa adozione di un apposito regolamento, con una aliquota non superiore allo 0,2% annuo elevabile sino allo 0,4% nei primi due anni;
- con la risoluzione n. 1/DP prot. 7995 del 2 maggio 2011 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha chiarito che i comuni potevano deliberare l'istituzione dell'addizionale IRPEF a partire dal 7 giugno 2011, vista la mancata emanazione del decreto attuativo;
- l'articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 così come modificato dall'art. 13, comma 16, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevede:
 - o che la sospensione di cui ai punti precedenti non si applica, a decorrere dall'anno 2012, con riferimento all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360;
 - o che le disposizioni nello stesso anno approvate con l'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 sono abrogate.
- che, inoltre, per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività lo stesso articolo 1 comma 11 del D.L. 138/2011 prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta in ogni caso fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;
- che, infine, il D.L. 201/2011 definitivamente chiarisce che il riferimento agli scaglioni di reddito corrispondenti "a quelli stabiliti dalla legge statale" debba essere riferito a quelli previsti ai fini IRPEF;

VISTO che:

- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000 stabilisce la data di approvazione del bilancio quale termine ultimo per deliberare le aliquote d'imposta per i tributi locali, compresa l'addizionale comunale;
- art. 30 comma 4 del D.L. n. 41 del 22/03/2021 differisce tale termine al 30 aprile 2021;

- l'articolo 172 del D.Lgs. n. 267/2000, come da ultimo modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126, prevede che le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi costituiscono allegato al bilancio di previsione;

CONSIDERATO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 30/03/2018 è stato approvato, ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. N. 446/1997 il Regolamento disciplinante l'addizionale comunale IRPEF e in tale occasione è stata determinata l'aliquota nella misura del 0,8 %;
- detta aliquota non è stata modificata negli anni successivi e pertanto per l'anno 2021 l'aliquota vigente è pari a 0,8%;
- l'incertezza di realizzazione di alcune entrate previste nel bilancio di previsione destinate al finanziamento delle spese correnti e la contestuale riduzione dei trasferimenti statali per effetto delle diverse manovre finanziarie intervenute rendono necessaria una manovra finanziaria quale quella riportata nel presente provvedimento volta a consolidare le entrate correnti dell'ente;
- ai fini del perseguimento degli equilibri di bilancio e di finanza pubblica, oltre che per garantire adeguati livelli di servizi alla collettività amministrata occorre procedere ad un incremento del gettito derivante da detto tributo attraverso una modifica della aliquota vigente;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'articolo 239 del D.Lgs. n. 267/2000, con verbale n. 10 del 01.04.2021, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO il verbale della Commissione consiliare "Finanze – Tributi e Bilancio" tenutasi in data 02.04.2021;

VISTO il D.Lgs. n. 360/1998 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTI i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

SENTITI gli interventi succedutizi sull'argomento così come da allegato resoconto di seduta che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con il seguente esito della votazione, espressa per appello nominale:

- presenti n. 17
 - favorevoli n. 12
 - contrari n. 3 (Annese – Lippolis e Attrotto)
 - astenuti n. 2 (Di Lena e D'Amato)
- esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- I. Di confermare, per le motivazioni esposte in premessa e ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15/12/1997, n. 446 e dell'art.1, comma 3, del D.Lgs n. 360/1998, il regolamento relativo all'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF approvato con delibera C.C. n. 16 del 30/03/2018;
- II. Di confermare, l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF nella misura dello 0,8% in attuazione di quanto disposto dall'art.1, comma 3, del D.Lgs. 28/09/1998, 360e dell'art. 1 comma 11 del D.L. 13/08/2011 n. 138, convertito con modificazione dalla Legge 14/09/2011, n. 148;
- III. L'addizionale Comunale all'IRPEF di cui all'art. 1 non è dovuta dai soggetti che, nell'anno di riferimento conseguono un reddito complessivo IRPEF non superiore a 5.983,64 euro pari all'importo annuo dell'assegno sociale;
- IV. Di quantificare presuntivamente in € 780.069,37 il gettito derivante dalla applicazione della aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1 secondo quanto stabilito dai principi contabili introdotti con il D.Lgs 118/2011;

V. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica mediante l'inserimento del testo della stessa nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n. 360/1998;

VI. Di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2021-2023.

Successivamente, con il seguente esito della votazione, espressa per appello nominale:

- presenti n. 17
- favorevoli n. 12
- contrari n. 3 (Annese – Lippolis e Attrotto)
- astenuti n. 2 (Di Lena e D'Amato)

il presente provvedimento viene dichiarato **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **D'ERRICO COSIMO** in data **06/04/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

D'ERRICO COSIMO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Responsabile del Settore **D'ERRICO COSIMO** in data **06/04/2021** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

D'ERRICO COSIMO

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Il Presidente
Dott. VETRANO PIETRO

Il Segretario Generale
AVV. TANIA GIOVANE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 680

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **LIBERA ARCANGELO** attesta che in data 14/04/2021 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Pulsano, lì 14/04/2021

Il Firmatario della pubblicazione
LIBERA ARCANGELO



Comune di Pulsano
Provincia di Taranto

VERBALE n. 09 /2021

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di aprile presso la propria sede, in San Marco in Lamis alla via Bux n. 14, il Revisore Unico Dott.ssa Alessandra Carfagno esamina la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 441 del 26.03.2021 avente ad oggetto” **Approvazione Aliquote IMU per Anno 2021(L.27 Dicembre 2019,N.160) ”** ricevuta a mezzo PEC il 26 marzo 2021 , per rilasciare opportuno parere.

Richiamato l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dal Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 all'art.3 comma 1 lettera m, convertito nella legge 213/2012, il quale stabilisce che *l'Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,*

Esaminata la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale summenzionata;

Tenuto conto delle nuove disposizioni dettate dalla Legge 160/2019 in materia di IMU;

Preso atto delle aliquote IMU per l'anno 2021 riportate nella proposta summenzionata ;

Visti I pareri positivi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di delibera di Consiglio Comunale;

Il Revisore Unico dei Conti

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 441 del 26.03.2021,avente per oggetto: “**Approvazione Aliquote IMU Anno 2021 ”** .

San Marco in Lamis, li 01 aprile 2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Alessandra Carfagno



Comune di Pulsano
Provincia di Taranto

VERBALE n. 10 /2021

L'anno 2021 il giorno 01 del mese di aprile presso la propria sede, in San Marco in Lamis alla via Bux n. 14, il Revisore Unico Dott.ssa Alessandra Carfagno esamina la proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 442 del 26.03.2021 avente ad oggetto **"Conferma Aliquota addizionale comunale IRPEF anno 2021"** ricevuta a mezzo PEC il 30 marzo 2021, per rilasciare opportuno parere.

Richiamato l'art. 239, primo comma, lettera b) punto 7 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL), come modificato dal Decreto Legge n.174 del 10 ottobre 2012 all'art.3 comma 1 lettera m, convertito nella legge 213/2012, il quale stabilisce che l'Organo di revisione esprime il proprio parere sulle proposte di regolamento di contabilità, economato-provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali,

Esaminata

- la proposta di deliberazione di Consiglio Comunale summenzionata;

Richiamato

- l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;
- il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;
- l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007);
- l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, come modificato dall'articolo 13, comma 16, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 in data 30/03/2018, ha approvato il regolamento per l'applicazione dell'aliquota unica in misura pari allo 0,8% dell'addizionale comunale all'IRPEF;
- detta aliquota non è stata modificata negli anni successivi ;

Preso atto

- che per l'anno 2021, si intende confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF in misura pari allo 0,8% ed una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 5.983,64 euro, pari all'importo annuo dell'assegno sociale;

Visti I pareri positivi ai sensi dell'art. 49, del D. Lgs. 267/2000 sulla presente proposta di delibera di Consiglio Comunale;

Il Revisore Unico dei Conti

ESPRIME


PARERE FAVOREVOLE

alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n.442 del 26.03.2021 avente ad oggetto " **Conferma Aliquota Addizionale Comunale IRPEF anno 2021** "

San Marco in Lamis, li 01 aprile 2021

Il Revisore Unico dei Conti

Dott. Alessandra Carfagno



COMMISSIONE CONSILIARE "FINANZE - TRIBUTI - BILANCIO"

L'anno 2021 il giorno 2 del mese di aprile giusta convocazione nota 6761 del 29.03.2021 alle ore 8,00 si è riunita la suddetta commissione. Sono presenti oltre al segretario verbalizzante A. Di Iorio ed il responsabile del settore econom. finanziaria Cosimo D'Ercole, i componenti Di Iorio, Spinnelli, D'Amato

Si fosse all'ordine del giorno il presidente D'Amato come è presente che oltre al punto 1° d.o.d.g. si discutere anche dei seguenti punti: "Approvazione al quilibrio 1700 per l'anno 2021" e "Conferma di quote contributive comunali IRPEF anno 2021". Si fosse alla discussione del DUP 2021-2023 e relazione sul punto il responsabile D'Ercole. Dopo l'esposizione del 1° punto continuare la relazione sul 2° e 3° punto e quindi per passare alla votazione e fine di seduta.

Si fosse alla votazione del 1° punto DUP 2021-2023
F. Addorzioli: 2 (Spinnelli - Iorio)

Carabinieri: 0
Assistenti: 2 (D'Amato - Di Iorio)

D'Amato giustifica l'astensione alle situazioni pendenti esistenti.

Si fosse al 2° punto (Aliquota 1700)
F. Addorzioli: 2 (Spinnelli - Iorio)

Carabinieri: 0
Assistenti: 2 (Di Iorio, D'Amato)

Si fosse al 3° punto: Aliquota 1700
F. Addorzioli: 2 (Spinnelli - Iorio)

Carabinieri: 0
Assistenti: 2 (D'Amato - Di Iorio)

La riunione termina alle ore 8,30

[Signature]